

Deliberazione 3 novembre 2011 - ARG/com 153/11

Disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell'energia elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 novembre 2011

Visti:

- la direttiva 2008/95/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa;
- il Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 714/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica che abroga il regolamento CE n. 1228/2003 (di seguito: regolamento CE n.714/2009);
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- il regolamento n.713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, pubblicato sul Supplemento ordinario alla G. U. n. 90, del 17 aprile (di seguito: D. lgs. n. 127/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. n. 93/11), pubblicato il 28 giugno 2011;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 21 ottobre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 ed in particolare l'Allegato A (di seguito: TIU), così come successivamente modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 4 ottobre 2007, n. 253/07, 10 dicembre 2007, n. 310/07, 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 e 20 aprile 2010, ARG/com 57/10;
- la deliberazione dell'Autorità 23 Giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 31 agosto 2010 ARG/com 133/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 133/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011, ARG/elt 90/11;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/com 115/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 115/11);
- la nota di accompagnamento alle direttive "*Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime.*" (di seguito: la Nota interpretativa) del 22 gennaio 2010;
- il documento di lavoro della Commissione europea SEC (2011) 1095 final "*Commission Staff Working Paper on certification of Transmission System Operators of networks for electricity and natural gas in the European Union*";
- il documento per la consultazione 22 novembre 2010, DCO 41/10 recante "*Primi orientamenti in materia di disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell'energia elettrica*" (di seguito: DCO 41/10).

Considerato che:

- le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE introducono nuove e più stringenti disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: trasmissione) e del trasporto gas (di seguito:

trasporto) dalle altre attività non di rete, sul presupposto che le norme in materia di separazione giuridica e funzionale di cui alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei suddetti gestori dagli interessi della generazione/produzione e della fornitura, intendendosi per fornitura l'attività di vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica/gas naturale;

- il sistema di separazione previsto dalle nuove direttive implica che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasmissione e/o di trasporto si trovassero già in una situazione di fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all'articolo 9, comma 1, di entrambe le direttive, tale assetto non possa essere modificato;
- le medesime direttive prevedono, per le imprese proprietarie di sistemi di trasmissione e/o di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009 e appartenenti ad un'impresa verticalmente integrate, in alternativa alla separazione proprietaria, tre ulteriori modelli di separazione dalle attività di generazione/produzione e fornitura:
 - l'istituzione di un gestore di trasporto o di trasmissione indipendente, che gestisce ed è proprietario della rete (anche richiamato come modello ITO);
 - l'istituzione di un gestore di sistema indipendente, che gestisce una rete di proprietà di un soggetto terzo (anche richiamato come modello ISO);
 - l'istituzione di un gestore di trasporto o di trasmissione, che rispetti regole di indipendenza già esistenti che chiaramente garantiscono una separazione più effettiva rispetto al modello ITO;
- per effetto delle disposizioni dell'articolo 9 di entrambe le sopracitate direttive, tutte le imprese di trasporto o di trasmissione che iniziano a svolgere attività di trasporto o di trasmissione successivamente alla data 3 settembre 2009 devono conformarsi al modello di separazione proprietaria; e che nulla è precisato in merito a eventuali società di nuova costituzione aventi causa o controllate da un'impresa di trasporto o di trasmissione esistente alla medesima data del 3 settembre 2009;
- in base all'articolo 9, comma 1, lettera a), delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione o di trasporto sia designata e agisca in qualità di gestore del sistema rispettivamente di trasmissione o di trasporto;
- l'articolo 10, comma 1 delle menzionate direttive dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasmissione o di trasporto, la medesima venga certificata dall'Autorità di regolamentazione ai sensi del medesimo art. 10, commi 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 dei regolamenti CE 714/2009 e CE 715/2009;
- ai sensi delle citate direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, la procedura di certificazione è demandata all'Autorità di regolamentazione nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale; e pertanto, tutti i soggetti che intendono agire in qualità di gestore di trasporto o di trasmissione, successivamente alla data del 3 marzo 2012, prima di essere approvati e designati dagli Stati membri come gestori di sistemi di trasporto o di trasmissione, devono essere certificati dall'Autorità

nazionale di regolamentazione, secondo uno dei modelli di separazione previsti dalle medesime direttive;

- ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2009/73/CE, anche nel caso di un gestore di sistema indipendente (modello ISO), questi può essere designato dallo Stato membro solo se certificato dall'Autorità di regolazione;
- la procedura di certificazione è preordinata ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dalle direttive comunitarie per ciascun modello di separazione prescelto dallo Stato membro e, pertanto, essa implica accertamenti diversi a seconda del modello di separazione applicabile;
- il D.lgs. n. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale i requisiti e gli adempimenti previsti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE per le imprese che intendono agire in qualità di gestore di trasporto o di trasmissione, attribuendo all'Autorità i poteri in materia di certificazione e di vigilanza sull'osservanza da parte dei gestori delle prescrizioni di cui all'articolo 9 delle medesime direttive;
- in termini più generali, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 93/11, l'Autorità garantisce l'adempimento da parte di qualsiasi impresa elettrica o del gas naturale degli obblighi derivanti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, dei regolamenti (CE) 713/2009, (CE) 714/2009 e (CE) 715/2009, nonché da altre disposizioni della normativa comunitaria, ivi comprese quelle in materia di questioni transfrontaliere.

Considerato in particolare che:

- il D.lgs. 93/11, agli articoli 9, 10 e 36, in relazione alla procedura di certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto e del gestore di trasmissione prevede che:
 - l'impresa maggiore di trasporto si conforma alle disposizioni del capo IV della direttiva 2009/73/CE (modello ITO), ferma restando la facoltà per l'impresa di optare in qualsiasi momento per il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - le altre imprese proprietarie di reti di trasporto nazionale, diverse dall'impresa maggiore di trasporto, esistenti alla data del 3 settembre 2009, e appartenenti ad una impresa verticalmente integrata possono:
 - adottare il medesimo modello di separazione dell'impresa maggiore di trasporto (modello ITO);
 - indicare l'impresa maggiore di trasporto quale gestore di sistema indipendente (modello ISO);
 - indicare un gestore di sistema indipendente (modello ISO) diverso dall'impresa maggiore di trasporto;
 - adottare il modello di separazione proprietaria;
 - Terna S.p.A. è l'unico gestore del sistema di trasmissione sul territorio nazionale ed è sottoposta a certificazione dall'Autorità a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/72/CE, secondo il modello della separazione proprietaria;

- ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del D.lgs. n. 93/11, le imprese minori di trasporto regionale, proprietarie di gasdotti di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive 29 settembre 2005, possono non applicare i modelli di separazione previsti per i proprietari di reti di trasporto di cui al precedente punto;
- il D.lgs. n. 93/11, all'articolo 17, prevede che le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale, diverse dall'impresa maggiore di trasporto, possono proporre la nomina di un gestore di sistema indipendente tramite specifica istanza al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 3 gennaio 2012 e che, in relazione a tale istanza, il Ministero, dopo opportune verifiche, comunica la designazione alla Commissione europea per la sua approvazione;
- ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 36 del D.lgs. n. 93/11, l'Autorità effettua sui proprietari di reti su cui opera un gestore di sistema indipendente, apposite verifiche sul rispetto degli obblighi a carico dei medesimi proprietari;
- il D.lgs. n. 93/11 prevede l'esenzione dalle procedure di certificazione dei soggetti che investono direttamente o indirettamente nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano ottenuto un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;
- peraltro, l'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, in termini sostanziali, rende inutile la procedura di certificazione stante le finalità di tale procedura;
- l'articolo 9, comma 10 e l'articolo 36, comma 11 del D.lgs. n. 93/11, rimandano a successivi decreti del Ministro dello Sviluppo Economico la definizione dei criteri per la certificazione applicabili nel caso in cui un soggetto di un Paese non appartenente all'Unione europea acquisisca il controllo di un gestore di un sistema di trasmissione o di trasporto.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 11 del D.lgs. n. 93/11 prevede che il gestore di trasporto indipendente si doti di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attività di trasporto di gas naturale, ed in particolare che i beni necessari per l'attività di trasporto di gas naturale, compresa la rete di trasporto, devono essere di proprietà del gestore;
- la gestione interna di tutti i servizi, in particolare dei servizi di natura generale non direttamente connessi alla gestione operativa e tecnica, alla manutenzione e allo sviluppo della rete di trasporto di gas naturale, potrebbe contrastare con il principio di economicità e di efficienza al cui rispetto è tenuto il gestore di trasporto indipendente;
- la normativa comunitaria prevede la possibilità che le attività di trasporto, dispacciamento, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione possano essere gestite congiuntamente, come nel caso del gestore di sistema combinato di cui all'articolo 29 della direttiva 2009/73/CE; e che una disposizione speculare è prevista dall'articolo 29 della direttiva 2009/72/CE per il settore elettrico;

- l'articolo 11, comma 4, del D.lgs. n. 93/11 prevede inoltre il divieto di ingenerare confusione per il gestore nell'identità, nella politica di comunicazione e nel marchio rispetto all'impresa verticalmente integrata; e che la vigilanza sull'applicazione del medesimo comma spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- secondo la normativa comunitaria in materia di marchi d'impresa e la connessa giurisprudenza della Corte di giustizia europea, vi è un rischio di confusione per il pubblico quando da una valutazione globale relativa alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi e dei segni distintivi dell'impresa, il pubblico sia indotto a ritenere che essi siano ricollegabili alla stessa impresa o ad imprese economicamente collegate;
- l'articolo 13 del D.lgs. n. 93/11 prevede determinati requisiti di indipendenza per il personale del gestore di trasporto indipendente, con particolare riferimento ai membri degli organi amministrativi, alle persone responsabili della gestione e alle persone responsabili della gestione esecutiva del gestore, senza tuttavia individuare con precisione tali figure all'interno dell'organizzazione aziendale;
- nell'ambito dei requisiti di indipendenza di cui al precedente alinea, il D.lgs. n. 93/11 prevede altresì che ai membri degli organi amministrativi e alle persone responsabili della gestione siano garantiti diritti effettivi di impugnazione dinnanzi all'Autorità in caso di contestazione per la cessazione anticipata del mandato;
- l'articolo 14 del D.lgs. n. 93/11 prevede che il gestore di trasporto indipendente del gas si doti di un Organo di sorveglianza, che rappresenta l'impresa verticalmente integrata, al quale sono affidate decisioni di tipo finanziario sul gestore, quali l'approvazione dei piani finanziari annuali, il livello di indebitamento o l'ammontare dei dividendi distribuiti, con esclusione quindi di decisioni di tipo operativo sulla gestione della rete di trasporto del gas;
- pertanto, la gestione effettiva della rete di trasporto del gas è affidata in via esclusiva ai soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale dell'impresa, qualunque sia il modello di *governance* adottato dalla società, non esercitino le funzioni dell'Organo di sorveglianza e rispondano a tutti i requisiti di indipendenza applicabili ai responsabili della gestione;
- l'articolo 15 del D.lgs. n. 93/11 prevede che il gestore di trasporto del gas indipendente elabori un programma di adempimenti, soggetto all'approvazione dell'Autorità, in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori da parte del gestore e gli obblighi dei suoi dipendenti per raggiungere tali obiettivi;
- al fine di controllare l'attuazione del programma di adempimenti di cui al precedente punto, il gestore nomini un responsabile della conformità, approvato dall'Autorità, a cui siano attribuiti specifici poteri e che risponda a determinati requisiti di indipendenza;
- alla luce delle citate disposizioni del D.lgs. n. 93/11, il rilascio della certificazione comporta numerosi e complessi adempimenti che incidendo, tra l'altro, sulla struttura societaria e organizzativa della imprese che intendono agire in qualità di

gestore del sistema di trasmissione/trasporto, necessitano di un orizzonte temporale adeguato per la loro realizzazione;

- ai sensi delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, le imprese proprietarie di reti di trasporto o trasmissione per le quali opera un gestore di sistema indipendente, e che appartengono ad una impresa verticalmente integrata, oltre ai requisiti minimi che garantiscono l'operatività della rete, devono anche garantire la loro indipendenza con:
 - la predisposizione di un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori;
 - la previsione di una persona o un organo responsabile del controllo del programma di adempimenti che presenta annualmente all'Autorità una relazione sulle misure adottate;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 9, del D.lgs. n. 93/11, ai fini della certificazione di Terna S.p.A., l'Autorità tiene conto del fatto che porzioni di rete facenti parte della rete di trasmissione nazionale sono di proprietà di soggetti diversi dalla medesima Terna S.p.A.;
- i soggetti proprietari di porzioni di rete di trasmissione nazionale, di cui al precedente punto, salvo quanto previsto dal medesimo articolo 36, comma 9, del D.lgs. n. 93/11, ricadono nella fattispecie delle imprese proprietarie di reti di trasmissione per le quali opera un gestore di sistema indipendente.

Considerato infine che:

- l'Autorità, con il DCO 41/10, ha sottoposto a consultazione i primi orientamenti in materia di disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell'energia elettrica e che nel medesimo documento, tra le altre cose, l'Autorità ha presentato lo schema di *check-list* per la verifica degli adempimenti, a carico delle imprese, ritenuti necessari ai fini del rilascio della certificazione sulla base di quanto previsto dalle citate direttive e regolamenti;
- nelle osservazioni pervenute in risposta al DCO 41/10, gli operatori hanno tra l'altro evidenziato che:
 - la costituzione di un Organo di sorveglianza all'interno del gestore di trasporto/trasmissione è compatibile con il modello tradizionale di governo societario previsto dal Codice Civile;
 - è auspicabile che il gestore del trasporto del gas o di trasmissione elettrica indipendente abbia la possibilità di potersi approvvigionare di servizi esterni almeno per lo svolgimento delle attività che esulano dall'ordinaria gestione;
 - le tempistiche della procedura di certificazione imposte dalle direttive 73/2009/CE e 72/2009/CE sono difficilmente compatibili con i tempi tecnici necessari agli operatori per la completa implementazione dei diversi modelli di separazione;
- con la deliberazione ARG/com 115/11, l'Autorità ha integrato, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 93/11, il procedimento avviato con la

deliberazione ARG/com 133/10, in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e di trasmissione elettrica e di finalizzare il medesimo procedimento anche all'adozione dei provvedimenti necessari per l'adeguamento della disciplina del TIU in materia di separazione funzionale;

- le procedure di certificazione di cui al presente provvedimento prevedono adempimenti a carico dei gestori di trasporto del gas e dei proprietari di reti di trasporto del gas e di trasmissione elettrica che, in termini sostanziali, talora coincidono in tutto o in parte con quelli già previsti dal TIU in materia di separazione funzionale;
- tra gli adempimenti di cui al precedente alinea assumono particolare rilevanza:
 - le garanzie in materia di indipendenza degli amministratori disciplinate in particolare dagli articoli 11, 12 e 13 del TIU;
 - la predisposizione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di cui all'articolo 11 del TIU;
 - la predisposizione del programma di adempimenti e del rapporto sulle misure adottate prevista dall'articolo 12 del TIU;
 - la gestione delle informazioni commercialmente sensibili disciplinata dall'articolo 15 del TIU;
- con la deliberazione n. 11/07, l'Autorità ha previsto obblighi di separazione funzionale per le imprese che gestiscono infrastrutture di rete del settore elettrico e del gas con l'obiettivo di assicurarne l'indipendenza nella gestione;
- le norme di separazione funzionale di cui al precedente punto prevedono l'indipendenza dei gestori di infrastrutture di rete da ogni altra impresa del gruppo societario di appartenenza.

Ritenuto che:

- in ottemperanza al D.lgs. n. 93/11, sia necessario definire ed avviare le procedure di certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto; e che nell'ambito di tali procedure debbano essere verificati anche i rapporti con i proprietari di reti di trasporto e/o di trasmissione che non agiscono in qualità di gestore;
- tali procedure hanno lo scopo di accertare, sulla base dei controlli effettuati dall'Autorità l'effettiva separazione delle attività di rete dalle attività di produzione/fornitura, secondo il chiaro orientamento espresso dal legislatore comunitario e nazionale e volto al rafforzamento del quadro normativo preesistente;
- l'impianto normativo alla base delle procedure di certificazione debba pertanto essere applicato e interpretato in modo da consentire in ogni caso un rafforzamento rispetto allo schema di separazione funzionale già in essere nell'ordinamento nazionale;
- ove sorgano dubbi interpretativi sull'applicazione della normativa di recepimento prevista dal D.lgs. n. 93/11, le disposizioni delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE sui modelli di separazione prescelti possono considerarsi direttamente applicabili, ferma restando la prevalenza del diritto comunitario in ogni altro caso;

- nel loro complesso, i criteri di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE consentano di sviluppare un sistema di certificazione aderente al dettato comunitario ed idoneo a perseguire le finalità delle medesime direttive, in particolare per quanto riguarda i requisiti di indipendenza del gestore di trasporto indipendente dall'impresa verticalmente integrata, che appare anche più efficace di quello previsto da altri Stati membri.

Ritenuto in particolare che:

- in relazione all'indipendenza del gestore di trasporto indipendente, coerentemente a quanto previsto dagli obblighi in materia di separazione funzionale, questa debba essere garantita con riferimento a tutte le imprese del gruppo societario di appartenenza;
- al principio di cui al precedente punto possano fare eccezione solo le imprese appartenenti al medesimo gruppo societario del gestore che svolgano una o più tra le attività di distribuzione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, ferma restando l'esigenza che tali imprese siano comunque separate funzionalmente del gruppo verticalmente integrato;
- al fine di garantire la gestione efficiente del sistema di trasporto, minimizzando gli oneri posti a carico del sistema, sia opportuno prevedere la possibilità per il gestore di trasporto indipendente di assicurarsi in via straordinaria, anche tramite società terze rispetto all'impresa verticalmente integrata e al gruppo societario cui il gestore appartiene, alcune risorse non direttamente funzionali all'attività di trasporto;
- sia opportuno non vincolare le scelte nell'organizzazione aziendale, demandando al gestore di trasporto indipendente la scelta tra la costituzione di un Organo di sorveglianza che rispetti il modello tradizionale di gestione societaria, ovvero che sia conforme ad un modello dualistico gestione societaria;
- sia comunque necessario, nel caso di adozione del modello tradizionale di gestione, rafforzare l'indipendenza dell'organo amministrativo che, in tal caso, ingloba l'organo di sorveglianza;
- sia necessario garantire il rispetto dei medesimi obblighi per i proprietari di rete di trasporto e i proprietari di rete trasmissione, prevedendo per entrambi l'obbligo di nomina del responsabile di conformità e di predisposizione del programma di adempimenti qualora i medesimi proprietari siano parte di un'impresa verticalmente integrata;
- sia comunque necessario prevedere che i proprietari di rete di trasporto e/o di trasmissione trasmettano al gestore delle medesime reti tutte le informazioni relative alla loro consistenza e ogni altra informazione necessaria per garantire la corretta ed efficiente gestione delle reti stesse;
- nel caso in cui la tempistica di conseguimento dei requisiti minimi necessari per il rilascio della prima certificazione sia incompatibile con i termini previsti dalla procedura medesima, sia necessario che il gestore riporti nel programma di adempimenti le motivazioni di tipo tecnico e giuridico per il mancato rispetto dei

termini e l'impegno formale da parte del suo legale rappresentante al conseguimento dei requisiti entro termini certi, non derogabili;

- il rispetto del sopra richiamato divieto di ingenerare confusione nell'identità e nelle politiche di comunicazione e di marchio, costituisca un requisito essenziale ai fini del rilascio della certificazione da parte dell'Autorità;
- le società di nuova costituzione aventi causa o controllate da un'impresa esistente alla data del 3 settembre 2009 certificata secondo il modello ITO, non siano sottoposte al vincolo di adozione del modello di separazione proprietaria.

Ritenuto inoltre che:

- stante la vigente normativa comunitaria e nazionale, i soggetti che investono direttamente o indirettamente nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale e le reti di trasporto di altri Stati, ove tali infrastrutture abbiano ottenuto un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, siano esenti dagli obblighi di certificazione;
- stante la vigente normativa comunitaria e nazionale, i soggetti che investono direttamente o indirettamente nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, tra la rete nazionale di trasmissione e le reti di trasmissione di altri Stati, ove tali infrastrutture siano ricomprese nel perimetro della rete nazionale e abbiano ottenuto un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, possano richiedere l'esenzione dagli obblighi di certificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 714/2009;
- l'esenzione di cui ai precedenti punti debba essere limitata al periodo di durata dell'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;
- quanto sopra debba essere oggetto di una verifica e, se del caso, di una revisione a valle dell'emanazione dei decreti previsti ai sensi degli articoli 33, comma 4, e 39, comma 4, del D.lgs. 93/11;
- sia opportuno attendere l'emanazione dei previsti decreti ministeriali prima di procedere alla definizione della disciplina di certificazione applicabili ai soggetti di un Paese non appartenente all'Unione europea che acquisiscono il controllo di un gestore di un sistema di trasmissione o di trasporto.

Ritenuto opportuno infine che:

- nelle more della revisione del TIU prevista dalla deliberazione ARG com 115/11 e fino alla decisione preliminare di certificazione dell'Autorità, rimangono validi gli obblighi di separazione e i relativi adempimenti posti a carico dei gestori di trasporto del gas e dei proprietari di reti di trasporto del gas e di trasmissione elettrica previsti dal TIU;
- a seguito della conclusione positiva della procedura di certificazione preliminare, gli obblighi previsti dal TIU in materia di separazione funzionale per i gestori di trasporto del gas e i proprietari di rete di trasporto del gas e di trasmissione elettrica

che facciano parte di un'impresa verticalmente integrata si intendano sostituiti da quelli assolti nell'ambito della suddetta procedura

DELIBERA

1. di approvare le procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto del gas naturale o di trasmissione elettrica, allegate alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di approvare i questionari relativi alle informazioni da inviare all'Autorità per l'espletamento delle procedure di certificazione, allegati alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante e sostanziale (*Allegati B, C, D, E e F*);
3. riconoscere l'esenzione dall'applicazione delle procedure di certificazione ai soggetti che investono direttamente o indirettamente nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale e le reti di trasporto di altri Stati, ove tali infrastrutture abbiano ottenuto un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;
4. prevedere che, su richiesta, possa essere riconosciuta l'esenzione dall'applicazione delle procedure di certificazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 714/2009, ai soggetti che investono direttamente o indirettamente nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, tra la rete nazionale di trasmissione e le reti di trasmissione di altri Stati, ove tali infrastrutture siano ricomprese nel perimetro della rete nazionale e abbiano ottenuto un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi
5. prevedere che le disposizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 si applicano per la durata dell'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;
6. di prevedere che, nelle more della revisione del TIU prevista dalla deliberazione ARG/com 115/11 e fino alla decisione di certificazione preliminare da parte dell'Autorità, di cui all'articolo 5 dell'Allegato A, si applichino ai gestori e ai proprietari di reti di trasporto di gas naturale e ai gestori di trasmissione elettrica tutti gli obblighi di separazione funzionale di cui alla parte IV del TIU;
7. di prevedere che, a seguito della decisione positiva di certificazione preliminare, gli obblighi previsti dal TIU in materia di separazione funzionale per i gestori di trasporto del gas e i proprietari di rete di trasporto del gas e di trasmissione elettrica che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata si intendano riassorbiti da quelli assolti nell'ambito della suddetta procedura di certificazione;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni